

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5242 Anno 2023

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: MACRI' UBALDA

Data Udiienza: 03/11/2022

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Allegrino Angelo, nato a Frisa il 02/10/1943,
Allegrino Luciano, nato a Lanciano il 13/12/2019,
avverso la sentenza in data 04/02/2021 della Corte di appello di Campobasso,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi
Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria presentata nell'interesse di Allegrino Angelo dall'avv. Nicola
Antonio Sisti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la
prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4 febbraio 2021 la Corte di appello di Campobasso,
in riforma della sentenza in data 15 maggio 2019 del Tribunale di Campobasso,
ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Angelo e Luciano Allegrino
per i reati di frode in commercio commessi fino al 24 febbraio 2013 e ha
confermato la condanna per l'associazione a delinquere e per i reati-fine di frode



in commercio commessi in data successiva al 24 febbraio 2013, riducendo la relativa pena.

2. Gli imputati presentano un unico ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Con il primo deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla prescrizione. Osservano che la sentenza aveva ritenuto cessata la permanenza del reato associativo all'8 ottobre 2013, quando non erano risultati fatti di reato successivi al 26 luglio 2013. Ripercorrono a tali fini i vari atti d'indagine a carico della loro società Comservice S.r.l., dedita alla vendita di prodotti caseari, e a carico del Caseificio Il Trigno, operante nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.

Con il secondo denunciano la violazione di legge in merito all'associazione a delinquere, potendo al limite configurarsi il concorso di persone nel reato.

Con il terzo eccepiscono il vizio di motivazione sempre in merito all'associazione a delinquere, poiché il contatto di Luciano con il trasportatore del Caseificio Il Trigno nei locali del Prosciuttificio d'Abruzzo era indicativo invece di organizzazioni autonome della Comservice e del Caseificio Il Trigno.

Con il quarto lamentano il vizio di motivazione della pena per Luciano che era un mero esecutore materiale di trasporti.

Risultano pervenute conclusioni scritte sia in data 15 febbraio 2022 che in data 10 ottobre 2022 con cui l'avv. Sisti, difensore di Angelo Allegrino, il quale nelle more aveva revocato i precedenti difensori, chiede l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di prescrizione dei reati ascrittigli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché consistono in generiche censure di fatto che non si confrontano con la sentenza impugnata.

La Corte di appello di Campobasso ha ritenuto provata l'associazione a delinquere fino all'8 ottobre 2013, come da contestazione, ancorché abbia dichiarati prescritti gli episodi di frode in commercio consumati fino al 24 febbraio 2013.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che gli operanti del Corpo forestale di Lanciano avevano individuato in un supermercato della stessa città i prodotti delle Latterie abruzzesi, avevano quindi verificato che tale marchio corrispondeva a una società fallita e che il codice identificativo dei prodotti era riconducibile al Caseificio Il Trigno, che usava in parte latte di mucca tedesco, sebbene dichiarasse che il latte era italiano.

I prodotti delle "Latterie Abruzzesi" in realtà provenivano dalla Comservice di Angelo Allegrino, il quale pubblicizzava il marchio su un volantino che raffigurava la sua immagine. Gli operanti avevano scoperto che la merce era collocata negli esercizi commerciali in conto vendita e che quindi la fattura era emessa se non c'era il reso. Avevano poi visto che Luciano Allegrino era arrivato in auto al Prosciuttificio D'Abruzzo, aveva lasciato l'auto e si era messo alla guida di un camion isoteramico, tornato, aveva lasciato nell'auto una serie di prodotti lattiero-caseari con il marchio "Latterie abruzzesi" e "Caseificio Il Trigno", quindi, aveva avuto contatti e scambi con il camion della Griguoli che aveva scaricato pedane di prodotti lattiero-caseari privi di etichettature presso altri caseifici. La perquisizione del furgone della Comservice in uso a Luciano Allegrino aveva dato esito positivo per la presenza di prodotti con etichetta delle "Latterie Abruzzesi" insieme all'etichetta del "Caseificio Il Trigno", che copriva un codice di riconoscimento comunitario impresso a caratteri indelebili sulla confezione, riconducibile a una società inattiva dal 2008, e per la presenza di centinaia di etichette "Latterie Abruzzesi", con dicitura "caciotta di mucca", di due etichettatrici, di una serie di fatture rilasciate dal Caseificio Il Trigno alla Comservice. La perquisizione presso il Caseificio Il Trigno aveva invece dato esito positivo per la presenza di numerose etichette con il logo delle "Latterie Abruzzesi" e relative a vari prodotti caseari che pure erano presenti nel laboratorio tenuto in pessime condizioni igieniche.

I Giudici di merito hanno quindi concluso per l'esistenza dell'associazione a delinquere tra i tre imputati, perché Angelo e Luciano, non solo commerciavano stabilmente con il Caseificio Il Trigno della Griguoli, ma erano organizzati anche per la rietichettatura e per i trasporti dei prodotti che ricevevano da questa. La durata ininterrotta delle investigazioni per un anno aveva consentito di verificare la stabilità del collegamento e l'indeterminatezza del programma criminoso.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha contestato l'associazione, ritenendo al limite configurabile un concorso di persone, ma la decisione dei Giudici di merito è perfettamente in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati

un

programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01).

Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha invece proposto una spiegazione alternativa della presenza di Luciano Allegrino negli spazi del Prosciuttificio d'Abruzzo che non vale a inficiare la ricostruzione dei fatti compiuta dai Giudici di merito.

Con il primo motivo di ricorso la difesa ha infine sostenuto la prescrizione del reato associativo perché la permanenza era cessata al 26 luglio 2013. Il rilievo non ha consistenza. Innanzi tutto, non ha allegato di aver sottoposto l'accertamento di tale fatto alla Corte territoriale né ha contestato la parte della sentenza in cui questa aveva affermato che gli imputati avevano genericamente agitato l'eccezione di prescrizione senza specificare i reati attinti, in che misura e per quale ragione. In secondo luogo, a differenza di quanto prospettato, il Tribunale ha accertato che l'attività dell'associazione era stata monitorata continuativamente dall'ottobre 2012 all'agosto 2013, mentre la Corte territoriale ha calcolato la prescrizione dalla data di contestazione dell'8 ottobre 2013. Peraltro, la difesa non ha contestato tale data, ma anzi ha aderito alle conclusioni della sentenza, con riferimento ai reati fine ancorati al momento di consegna della merce all'acquirente, pur essendovi un collegamento tra l'associazione e i reati fine, né ha contestato la sospensione della prescrizione quantificata in due mesi e nove giorni dalla stessa Corte territoriale. Perciò, anche a voler seguire l'ipotesi difensiva, certamente non si era verificata alcuna prescrizione del reato associativo, al momento della deliberazione della sentenza in data 4 febbraio 2021.

Infine, va disatteso anche il quarto motivo di ricorso relativo alla pena irrogata a Luciano Allegrino, dal momento che i Giudici hanno accertato che partecipava come gli altri al reato associativo e non vi erano elementi che giustificassero un ruolo di minore importanza connesso alla qualifica di trasportatore.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso, il 3 novembre 2022

Il Consigliere estensore


Il Presidente